

ALLEGATO A

BANDO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AIUTI VOLTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO PREVISTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ENERGETICO" - POR/FESR 2007-2013. ANNUALITÀ 2007-10

1. FINALITÀ.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. TIPOLOGIA DI AIUTI.....	4
5. BENEFICIARI.....	4
6. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER L'AIUTO	5
7. FORMA DELL'AIUTO.....	5
8. CUMULO.....	5
9. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE.....	6
10. DURATA DEL BANDO.....	6
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	6
12. ACCESSO AL SISTEMA PER LA COMPILAZIONE ON LINE.....	6
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	7
14. MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	10
15. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	10
16. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DEI PROGETTI.....	11
17. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A CONTRIBUTO.....	12
18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	12
19. OBBLIGHI BENEFICIARI.....	14
20. MODIFICHE	14
21. CONTROLLI.....	14
22. REVOCHE.....	15
23. PROCEDIMENTI DI REVOCA.....	15
24. TUTELA DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO.....	15
AIUTI A FAVORE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.....	17
AIUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO.....	21
AIUTI ALLA COGENERAZIONE.....	25
AIUTI AL TELERISCALDAMENTO ENERGETICAMENTE EFFICIENTE.....	28

1. Finalità

Al fine di promuovere la produzione e l'utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché l'efficienza energetica con lo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Consiglio Europeo di primavera del 2007 in tema di riduzione di gas ad effetto serra, la Regione Toscana intende istituire un regime aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente nelle materie afferenti la politica energetica.

Il regime di aiuti è destinato agli investimenti materiali in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e teleriscaldamento, nei settori previsti dal campo di applicazione della disciplina in vigore.

Le sovvenzioni sono concesse in base alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008 /C82/01 pubblicato su GUCE 01/04/2008), anche alla luce di quanto previsto dal nuovo regolamento (CE) N. 800/2008.

Gli aiuti sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Gli interventi finanziabili sono previsti nel Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" anni 2007-2013 (POR/FESR 2007-2013) - Asse 3 "Competitività e Sostenibilità del Sistema Energetico".

2. Campo di applicazione

Il presente bando si basa sulla disciplina agli aiuti di Stato per la tutela ambientale, la quale sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull'Unione europea e della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

Il regime si applica agli aiuti volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato. E' escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

E' incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE per impianti con potenza installata superiore ad 1 MW elettrico.

3. Definizioni

«piccole e medie imprese» («PMI»), «piccole imprese» e «medie imprese», le imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, o di qualunque regolamento che eventualmente lo sostituisca;

«grandi imprese» le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

«misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

«fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

«biomassa» : la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

«produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

«teleriscaldamento»: la fornitura di calore, sotto forma di vapore o di acqua calda, prodotto in una centrale e trasmesso e distribuito a più edifici al fine di riscaldarli;

«teleriscaldamento energeticamente efficiente»: il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE;

«investimenti in attivi materiali»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;

«aiuti»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;

«intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono calcolati

in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

«profitti operativi»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i risparmi sui costi o le produzioni accessorie aggiuntive direttamente connessi con l'investimento supplementare per la tutela ambientale e eventuali vantaggi che derivano da altre misure di aiuto, indipendentemente dal fatto che queste costituiscano o meno aiuti di Stato (aiuti al funzionamento concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, tariffe di alimentazione o altre misure di sostegno). Non si considerano invece profitti operativi i proventi che l'impresa ricava dalla vendita di autorizzazioni scambiabili nell'ambito del sistema europeo di scambio;

«costi operativi»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare sovraccosti di produzione connessi coll'investimento supplementare per la tutela ambientale;

4. Tipologia di aiuti

Sono previste le seguenti tipologie di aiuto agli investimenti:

- Aiuti per il risparmio energetico;
- Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili;
- Aiuti alla cogenerazione e aiuti al teleriscaldamento.

5. Beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese (micro, piccole, medie e grandi) così come definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 - o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono – i consorzi o società consortili, anche cooperative, nonché Enti Locali Territoriali quali Comuni, Province e Comunità Montane o loro associazioni e Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell'ambito di investimenti strettamente connessi alla tutela ambientale.

Qualora gli interventi proposti da Enti Locali Territoriali e Asl inserite nel sistema sanitario risultino all'interno di un ambito di attività con finalità esclusivamente pubbliche, l'intensità di aiuto applicata sarà quella massima prevista nel presente regime di aiuto.

Relativamente ai soggetti beneficiari ASL è in corso la manutenzione evolutiva del POR CREO 2007-13 per il loro inserimento tra i beneficiari ultimi; pertanto nelle more di detta approvazione l'eventuale ammissione a finanziamento avverrà con riserva.

Nel caso di investimenti proposti esclusivamente da Enti Locali Territoriali o loro associazioni che comportino una attività economica (Es. Teleriscaldamento urbano), gli stessi saranno parificati alle "Imprese".

Gli interventi devono realizzarsi sul territorio della Regione Toscana.

6. Disponibilità finanziarie per l'aiuto

Le risorse complessive disponibili sono riportate nello specchio sottostante.

Programma / piano	Spesa complessiva	
POR annualità 2007-2010	Euro 29.238.291,17	
Linea 3.1	Euro 17.363.141,27	
Linea 3.2	Euro 11.875.149,90	

Le risorse disponibili per la prima apertura del bando (prima chiamata) il cui termine ultimo per l'invio delle domande è previsto per il 30/09/09 ammontano ad Euro 21.710.183,53 relative alle annualità di bilancio 2007-2009, di cui Euro 12.892.579,17 per la linea di intervento 3.1 ed Euro 8.817.604,36 e la linea di intervento 3.2.

Le risorse disponibili per la seconda apertura del bando (seconda chiamata) il cui termine ultimo per l'invio delle domande è per il 01/03/2010 ammontano ad Euro 7.528.107,64 relative alla annualità di bilancio 2010, di cui Euro 4.470.562,10 per la linea di intervento 3.1 ed Euro 3.057.545,54 per la linea di intervento 3.2.

I progetti ammissibili e non finanziati a seguito della formazione della graduatoria inerente la prima apertura del bando (prima chiamata), concorrono alla formazione della graduatoria relativa alla seconda apertura del bando.

Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili a causa di economie di impegno, minori rendicontazioni o per altri motivi, potranno incrementare le risorse di cui sopra per eventuali scorrimenti delle graduatorie con priorità per quella relativa alla prima scadenza del bando.

7. Forma dell'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nella forma di sovvenzione diretta.

8. Cumulo

Gli aiuti autorizzati in forza della presente disciplina non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale. Quando le spese possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale.

9. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

L'investimento non deve essere avviato prima che i beneficiari abbiano presentato domanda di aiuto. Saranno pertanto considerate ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della richiesta di aiuto.

10. Durata del programma relativo agli investimenti.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il 30.09.09 in "prima chiamata" ed entro il 01.03.10 per la "seconda chiamata".

I tempi di realizzazione e completamento dei progetti, sia dal punto di vista tecnico-economico che in termine di rendicontazione secondo la normativa comunitaria vigente in materia, è di 24 mesi dalla concessione dell'aiuto.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda

Il presente bando, con i suoi allegati, è reperibile su sito Internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/creo.

La domanda deve essere redatta esclusivamente on line sul sito internet:www.artea.toscana.it e dovrà essere trasmesso per via telematica "1° chiamata" dalle ore 9.00 del giorno di certificazione del Decreto Dirigenziale che indice il bando alle ore 18:00 del 30/09/2009; per via telematica, "2° chiamata", dalla chiusura della prima chiamata alle ore 18:00 del 01/03/20010.

Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta non saranno considerate ammissibili.

Le domande di aiuto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo¹.

12. Accesso al sistema per la compilazione on-line

Il soggetto proponente per accedere alla compilazione della domanda dovrà richiedere ad ARTEA il rilascio di specifica User-id e Password per la connessione al sistema informativo.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà contenere l'indicazione della qualifica e del codice fiscale del soggetto per il quale si richiede l'abilitazione all'accesso. Alla richiesta deve essere allegata fotocopia dei documenti di identità del legale rappresentante del soggetto proponente per il quale la richiesta è avanzata.

Le richieste di rilascio di Userid e Password dovranno essere inviate ad ARTEA, Via San Donato 42/1 – 50127 Firenze secondo le modalità reperibili sul sito www.artea.toscana.it.

Tale richiesta non dovrà essere presentata qualora il soggetto proponente si avvalga di soggetto già abilitato.

Per tutta la modulistica e per la corretta redazione della domanda on line si rimanda al manuale per

¹ Tale adempimento viene assolto a) mediante intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate (tabaccai), che annulla la marca, che ha un numero di identificazione, che deve essere indicato in domanda) b) in modo virtuale (in tal caso i soggetti devono loro stessi essere titolari di un'autorizzazione che devono indicare in domanda)

la compilazione disponibile al seguente indirizzo: www.regione.toscana.it/creo/bandi_aperti/index.html, www.artea.toscana.it, e sul sito della Regione Toscana link energia.

13. Documentazione richiesta

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI AIUTI.

- Domanda di ammissione agli aiuti, per partecipare alla selezione, corredata di marca da bollo² e firmata elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

-

B. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO.

- Scheda tecnica di progetto secondo il modello allegato (ALLEGATO B)

C. CANTIERABILITA' DEL PROGETTO

- Aspetti legati alla cantierabilità del progetto ovvero relativo alle autorizzazioni (Autorizzazione Unica, Dia, comunicazione ect) rilasciate per l'intervento.

D. DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI SOGGETTIVI

Consta delle seguenti certificazioni e dichiarazioni rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal legale rappresentante.

Dichiarazioni del soggetto richiedente:

1. dichiarazione attestante la natura di piccola, media e grande impresa (così come definita dalla disciplina comunitaria Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio notifica numero C(20039 1422 (2003/361), con specificazione del numero dei dipendenti, del fatturato/totale di bilancio, della proprietà del capitale societario e/o dei diritti di voto con indicazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie e delle relative quote (ALLEGATO D);

2. Dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere da a) a m), D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare:

- l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di

² Tale adempimento viene assolto a) mediante intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate (tabaccai), che annulla la marca, che ha un numero di identificazione, che deve essere indicato in domanda) b) in modo virtuale (in tal caso i soggetti devono loro stessi essere titolari di un'autorizzazione che devono indicare in domanda)

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26.05.97 ed all'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

3. Dichiarazione di non avere richiesto e di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese ammissibili al presente bando;
4. Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
5. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti da tali legislazioni;
6. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC rilasciata all'impresa ai sensi dell'art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il certificato DURC sarà richiesto successivamente alla commissione e finanziamento.
7. Dichiarazione che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado, né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
8. Dichiarazione che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (i concorrenti dovranno elencare in apposita dichiarazione eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, anche per quelli per cui abbiano beneficiato della non menzione);
9. Dichiarazione di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

E. DICHIARAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ALLEGATO E)

Dichiarazione attestante le modalità di copertura finanziaria dell'intervento (piano finanziario) per il quale il soggetto investitore chiede l'aiuto (soggetti privati) oppure l'atto amministrativo comprovante la copertura finanziaria dell'intervento nel bilancio con specifiche prenotazioni di spesa nel caso di Enti Locali Territoriali o loro Associazioni ed Asl ai sensi delle norme vigenti in materia.

La liquidazione della prima quota di contributo pubblico, per i soggetti privati, è subordinata alla presentazione ad Artea della delibera di finanziamento dell'intervento rilasciata da un istituto di credito, in caso di copertura finanziaria prevista tramite tale mezzo, o attraverso idonea documentazione comprovante il finanziamento tramite soci o di un eventuale aumento di capitale nei casi di copertura finanziaria del progetto tramite tali strumenti.

F. DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA NORMATIVA SUL LAVORO

Consta delle seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione di rispettare le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;
2. Dichiarazione di rispettare le normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 artt. 4, 55 e 82) e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;
3. Dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 e, nel caso in cui sia necessario, di possedere idoneo certificato ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge, ovvero certificato rilasciato dalla provincia competente da cui risulti l'ottemperanza alle norme della legge stessa;
4. Dichiarazione di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (art. 5 Legge 123/2007)

G. DICHIARAZIONE SICUREZZA AZIENDALE

Dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;

H. DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47, predisposta secondo il modello allegato e scaricabile all'indirizzo www.artea.toscana.it in materia ambientale

I. DICHIARAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

- Dichiarazione di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi 5, 6 e 7.

J. ANTIMAFIA

- Certificato camerale con attestazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, **sarà richiesto successivamente alla ammissione a finanziamento.**

K. DICHIARAZIONE INERENTE AIUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 46 e 47, relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007 e relativo agli aiuti dell'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea. (*ALLEGATO C*)

L. DICHIARAZIONE CONOSCENZA NORMATIVA COMUNITARIA

- Dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FESR e di impegno ad adempiere al dettato della normativa europea di riferimento per la gestione del finanziamento;

M. DICHIARAZIONE CUMULO

- Dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel Progetto ed impegno per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse tipologie di servizi.

N. DICHIARAZIONE CONSENSO DATI PERSONALI

- Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art 13 del D. Lgs196/2003 sulla tutela dei dati personali sottoscritta dal legale rappresentante del / dei richiedente/i

14. Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione prevista dal presente bando:

1. il mancato possesso dei requisiti previsti nel paragrafo 5 per i soggetti partecipanti al progetto;
2. la difformità della proposta rispetto ai requisiti dei proponenti previsti dal presente bando;
3. la mancata trasmissione della domanda nei tempi e nelle modalità di presentazione (paragrafo 11);
4. la mancanza delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, di cui al paragrafo 13, o la loro mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti.

15. Criteri di ammissibilità

I progetti di investimento in tema di energia da fonti rinnovabili devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) l'operazione deve essere coerente con la pianificazione/programmazione ambientale di riferimento;
- b) gli impianti proposti da enti pubblici, alimentati con biomasse agroforestali a servizio degli stessi enti e di comunità rurali locali, devono avere una potenza superiore a 1 Mw elettrico, ai fini del rispetto del principio di demarcazione con il Piano Rurale ed in particolare delle potenze indicate per le Misure 122, 123 e 321.
- c) le imprese devono essere in regola con le disposizioni normative ambientali;
- d) il soggetto beneficiario deve dimostrare di possedere la capacità finanziaria per realizzare l'investimento, così come indicato dal precedente punto E):

I progetti di investimento in tema di risparmio energetico, cogenerazione e teleriscaldamento devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. l'operazione deve essere coerente con la pianificazione/programmazione ambientale di riferimento;
- b. le imprese devono essere in regola con le disposizioni normative ambientali;
- c- il soggetto beneficiario deve dimostrare di possedere la capacità finanziaria per realizzare l'investimento.

16. Istruttoria e selezione dei progetti

16.1 Istruttoria di ammissibilità al finanziamento

L'attività istruttoria di ammissibilità sarà diretta a verificare:

- a) la documentazione presentata dai proponenti, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- b) la validità tecnica ed economico/finanziaria del progetto compresa la capacità finanziaria dell'impresa di realizzare il progetto; a tale fine l'amministrazione regionale si avvarrà anche di apposita Commissione tecnica di valutazione costituita secondo termini e modalità previste al successivo paragrafo;
- c) la documentazione presentata dai proponenti per l'attribuzione dei punteggi premianti

16.2 Commissione tecnica di valutazione

La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore "Miniere ed Energia" ed è composta da soli membri interni scelti all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero della Direzione Politiche Territoriali ed Ambientali.

La Commissione Tecnica di Valutazione ha il compito, nel rispetto dei criteri fissati dal presente bando, di valutare l'ammissibilità all'agevolazione delle domande di aiuto pervenute e, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, provvedere alla loro valutazione tramite attribuzione di punteggio secondo i criteri di selezione e premialità di cui al presente bando.

La Commissione Tecnica di Valutazione prima di avviare la procedura valutativa sui progetti presentati potrà stabilire nel rispetto dei criteri fissati dal presente bando, ulteriori subcriteri o parametri di valutazione che consentano di valutare in maniera maggiormente pertinente il Progetto presentato, sia in termini oggettivi che in termini soggettivi, ovvero in relazione alla situazione dell'azienda richiedente.

16.3 Criteri di selezione, premialità e priorità

- a) Criteri di selezione sono indicati nelle rispettive schede di dettaglio.
- b) Criteri di premialità sono indicati nelle rispettive schede di dettaglio.
- c) Criteri di priorità: costituisce criterio di priorità l'integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali.

17. Formazione della graduatoria e ammissione a contributo

La Commissione Tecnica di Valutazione, ricevute le domande valuta l'ammissibilità delle stesse e dei progetti sulla base dei criteri di ammissibilità e richiede, ove necessario tramite gli uffici della Regione Toscana, integrazioni al soggetto proponente, che è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.

I soggetti richiedenti le cui proposte progettuali abbiano rispettato i requisiti di ammissibilità saranno convocati presso il settore per la stipula degli Accordi Volontari Territoriali come indicato nel DAR.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili e con Accordo firmato, verranno ammesse a contributo sulla base della posizione in graduatoria in ordine di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; a parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base alla data di ricevimento della domanda ovvero nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione, in base alla data di ricevimento del completamento della stessa.

L'attività istruttoria della Commissione Tecnica di valutazione è realizzata di norma entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande e si conclude con la predisposizione di una graduatoria delle domande ammesse e non ammesse e con l'invio agli Uffici competenti della Regione Toscana, che provvedono nei 30 giorni successivi ad approvare con apposito atto i risultati della valutazione e successivamente alla pubblicazione sul BURT.

Il Decreto, pubblicato sul BURT, conterrà l'elenco dei progetti ammissibili, con l'indicazione di quelli finanziabili, e dei non ammessi, con l'indicazione sintetica della motivazione.

La Regione Toscana provvederà, nei 30 giorni successivi, all'invio di apposita comunicazione scritta alle imprese contenente i risultati della valutazione. Per le domande finanziabili, la Regione provvede all'invio dell'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero di domanda
- descrizione e importo investimento ammesso
- importo contributo assegnato
- scadenze delle comunicazioni di monitoraggio e dell'andamento lavori
- termine ultimo di fine lavori e ricevibilità della domanda di pagamento
- indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse
- prescrizioni e condizioni specifiche.

18. Modalità erogazione contributi

L'erogazione dei contributi avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini contenuti nel seguente paragrafo. La Regione Toscana si riserva, comunque, di emanare apposite linee guida per la rendicontazione dei progetti che renderà disponibili ai beneficiari attraverso il proprio sito web e quello di ARTEA.

Le domande di pagamento devono essere redatte esclusivamente on line sul sito Internet www.artea.toscana.it e si distinguono in :

a) domanda a titolo di stato di avanzamento (1° step 30%, secondo ulteriore step 30%)

La prima domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 30% del contributo concesso, deve essere presentata ad ARTEA purché siano state rendicontate spese ammissibili per almeno il 30% dell'investimento complessivo. La rendicontazione deve essere

accompagnata da una relazione tecnica di medio periodo sullo stato di avanzamento del progetto da presentare al dirigente della Regione Toscana responsabile del procedimento.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA³ organismo pagatore, resa secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale ed inserito nel sistema informatico di ARTEA.

ARTEA provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

La seconda domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 30 % del contributo concesso, deve essere presentata ad ARTEA purché siano state rendicontate spese ammissibili per almeno il 60% dell'investimento complessivo. La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica di medio periodo sullo stato di avanzamento del progetto da presentare al dirigente della Regione Toscana responsabile del procedimento. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da idonea garanzia fideiussoria

rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, resa secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale ed inserito nel sistema informatico di ARTEA.

ARTEA provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

b) domanda a saldo (obbligatoria)

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata ad ARTEA unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

– relazione tecnica conclusiva da presentare al dirigente della Regione Toscana responsabile del procedimento;

- verbale di fine lavori a firma del responsabile di progetto, e collaudo-funzionale dello stesso;

– fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07).

Saranno, inoltre, considerate parte integrante della rendicontazione finale le schede definitive di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Il saldo del contributo concesso avverrà nei limiti dei costi riconosciuti ammissibili in seguito alla verifica della suddetta rendicontazione presentata.

Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura “bando in MATERIA DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO PREVISTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ENERGETICO – Linea di intervento _____. Spesa rendicontata imputata al progetto[codice identificativo del progetto]..... per euroRendicontazione effettuata in data.....”

ARTEA, prima dell'erogazione, procederà a verificare l'assenza di inadempimenti rispetto agli obblighi di versamento sorti a seguito della notificazione di cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e con le modalità del DM 18.01.2008, n. 40.

La Regione Toscana verificherà lo stato di avanzamento del progetto, la sua effettiva realizzazione, la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a contributo, la pertinenza e la

³ Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, ARTEA acquisisce e verifica la conformità della polizza fideiussoria presentata, che la scadenza della garanzia abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'investimento, maggiorata di sei mesi e che l'importo garantito corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA

congruità dei costi sostenuti sia in fase di valutazione intermedia che finale.

Tutti i soggetti ammessi a contributo dovranno obbligatoriamente inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dal Regolamento U.E. 1083/2006 e da eventuali disposizioni regionali. Essi, inoltre, sono tenuti a trasmettere i dati richiesti dal sistema nazionale di monitoraggio unitario dei progetti rientranti nel QSN 2007/2013 (Protocollo di colloquio versione 3.0 di febbraio 2008, e ss.mm.ii), pena la revoca del contributo stesso.

19. Obblighi beneficiari

Nel rispetto dei principi derivanti dai regolamenti 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 della Commissione Europea, i beneficiari dei contributi sono tenuti a:

1. realizzare il progetto almeno nella misura del 75% dell'importo ammesso al contributo, pena la revoca dello stesso;
2. realizzare l'intervento, entro il termine indicato nella relazione tecnica di progetto, conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso;
3. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i tre anni successivi alla conclusione del Programma Operativo Regionale (articolo 90 del Regolamento CE 1083/2006).
4. comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, al Responsabile delle linee di intervento l'intenzione di rinunciare al contributo.
5. mantenere la proprietà dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del Progetto;
6. mantenere i requisiti di soggetti beneficiari specificati del presente bando per tutta la durata del progetto.
7. comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento del progetto e riguardante i requisiti di soggetti beneficiari specificati del presente bando.

20. Modifiche.

Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 20%, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Toscana.

Il 20 % viene calcolato sulla voce di spesa di entità minore tra quelle oggetto di modifica.

Variazioni tra le voci di spesa superiori al 20% possono essere applicate esclusivamente previa autorizzazione da parte della Regione Toscana a seguito di comunicazione adeguatamente motivata inviata alla RT a mezzo raccomandata A.R.

21. Controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite un Organismo Intermedio opportunamente designato, si riserva di effettuare ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari stessi. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'Amministrazione competente a ricevere le istanze. È disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

22. Revoche

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

1. rinuncia del beneficiario;
2. qualora concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
3. per inadempimenti dei soggetti beneficiari che emergano dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti rispetto agli obblighi previsti nel bando.
4. per difformità, non autorizzata, del progetto realizzato e dei risultati ottenuti rispetto al progetto ammesso a finanziamento, verificata in itinere mediante controlli e monitoraggi e nella fase finale di valutazione.
5. per non aver realizzato il progetto almeno nella misura del 75% dell'importo ammesso al contributo.

I contributi indebitamente percepiti sono restituiti dal soggetto beneficiario maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione.

23. Procedimento di revoca

Il Responsabile della linea di intervento, qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca del contributo, comunica con raccomandata A.R. agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante spedizione a mezzo raccomandata A.R. degli stessi al responsabile della Linea di intervento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Qualora necessario, il responsabile della Linea di intervento può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.

Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo del presente paragrafo, esaminate le risultanze istruttorie, il responsabile della Linea di intervento qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati, e determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'importo da recuperare, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in vigore.

24. Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento

I dati dei quali la Regione Toscana ed il Soggetto Responsabile di Gestione e Pagamenti entreranno in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente avviso e dall'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
 - la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale alla quale è presentata La domanda di finanziamento;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile delle linee di intervento;
- gli incaricati al trattamento dei dati sono gli appartenenti alle strutture del Responsabile delle linee di intervento.

25. Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso la Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 45 e ss. della L.R. 9/1995 e ss.mm.ii viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti della Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Miniere ed Energia, dr. Edo Bernini.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.regione.toscana.it/creo o Acquisite.

Informazioni sulle modalità di compilazione della domanda possono essere reperite sul sito www.regione.toscana.it/creo o [acquisite](http://www.regione.toscana.it/acquisite), su specifica richiesta, al seguente indirizzo e-mail: POR@artea.toscana.it.

26. Norme finali

Il Responsabile delle linee d'intervento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso il Responsabile delle linee di intervento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

ALLEGATI

Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

Beneficiari

- Piccole imprese, Medie imprese e Grandi imprese;
- Consorzi o società consortili, anche cooperative;
- Enti Locali Territoriali o loro associazioni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Interventi finanziabili

Sono ammessi a finanziamento, i progetti di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili e, precisamente: centrali idroelettriche di piccola e media potenza; impianti solari termici; impianti solari fotovoltaici anche inseriti in contesti di recupero ambientale; impianti eolici; centrali di produzione sia elettrica che termica alimentate a biomasse e biogas e progetti di utilizzo dei fluidi geotermici. Il limite di potenza elettrica ammissibile per i progetti suddetti non dovrà essere superiore a di 10 MW.

Costi ammissibili

I costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83 della disciplina relativa agli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C82/01).

La metodologia di calcolo dei costi ammissibili che la Regione intende applicare al fine di determinare la sovvenzione in funzione dell'intensità prevista dal regime di aiuto nelle diverse tipologie di investimento, è quella esposta alla Deliberazione di Giunta regionale n. 372/2009.

Nel caso di progetti di investimento presentati da potenziali beneficiari non-PMI gli stessi dovranno dimostrare, attraverso il calcolo del valore attuale netto (VAN) dell'investimento, con e senza l'aiuto, che in assenza d'aiuto i progetti non sarebbero realizzati in un modo ugualmente rispettoso dell'ambiente.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili nell'ambito del regime di aiuto della presente attività riguardano gli «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

In caso di locazione finanziaria (leasing) nella spesa ammissibile al cofinanziamento, fermo restando le disposizioni del presente bando e in accordo con quanto indicato dai Regolamenti Comunitari, saranno considerati canoni effettivamente esigibili e pagati da beneficiario dalla data di ammissibilità delle spese fino alla richiesta di saldo del contributo, i cui termini ultimi non potranno comunque eccedere quello previsto dalla durata del programma relativo all'intervento di cui al punto E) del presente bando.

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Intensità massime di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario, ma non potrà comunque essere superiore al 60% dei costi di investimento ammissibili.

Qualora gli investimenti a favore delle fonti di energia rinnovabile siano concessi alle PMI l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Cumulo

Gli aiuti autorizzati in forza della disciplina sugli aiuti di stato per la tutela ambientale non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale. Quando le spese possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale.

Criteri di Selezione e premialità delle operazioni

Sono quelli previsti dal POR 2007-13 e relativo Documento di Attuazione Regionale ovvero:

Criteri di selezione: 1) cantierabilità dell'intervento intesa come livello di progettazione esecutiva, corredata da pareri, nulla-osta, autorizzazioni e cronogramma delle fasi relative ai lavori; 2) risultato energetico-ambientale (idrocarburi liquidi e gassosi risparmiati) e pregio ambientale (riduzione delle emissioni di gas	0 o 20 0-30

serra) correlati all'energia che può essere prodotta dall'impianto in rapporto ai costi di investimento;	
3) Interventi che minimizzano gli impatti ambientali correlati all'adeguamento di impianti di produzione e di distribuzione di energia;	0-10
4) Interventi coerenti con le vocazioni ambientali e produttive territoriali (filiera).	0-10
<p>Criteri di premialità, secondo il seguente ordine di rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti inerenti fonti di energia rinnovabile di potenza elettrica non superiore a 3 MW elettrici. 0-4 - Progetti integrati ovvero che presentino forme di integrazione e trasversalità rispetto ad altre linee di intervento e che si riferiscano ad aree produttive, turistiche ed urbane, distretti industriali piuttosto che a singole porzioni di territorio. 0-4 - Progetti che presentino carattere di miglioramento di performance ambientali espressa in termini di qualità ambientale (adesione a sistemi di certificazioni ambientali), qualità progettuale (rispondenza ai criteri della legislazione di settore) e qualità di processo (capacità di riduzione delle pressioni ambientali) 0-4 - Progetti che favoriscano innovazione e ricerca per soddisfare le esigenze di sviluppo senza superare la capacità di carico del sistema ambientale locale ovvero riducendo gli impatti ambientali e l'uso delle risorse naturali. 0-4 - Operazioni rientranti in parchi progetti regionali in tema di energia, progetti attuativi di sviluppo locale, protocolli localizzativi e/o altri strumenti di programmazione negoziata 0-4 - Occupazione garantita dal progetto. 0-4 - Capacità di favorire le pari opportunità di genere e di non discriminazione. 0-4 	
<p>Criteri di priorità:</p> <p>Integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali</p>	0-2

Ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione, premialità e priorità inerenti gli impianti solari fotovoltaici particolare rilievo sarà dato alle realizzazioni che si inseriscono in un contesto di recupero ambientale o che favoriscano la riduzione degli impatti ambientali e l'uso delle risorse naturali. Coerentemente pertanto con le specifiche dettate dalla Commissione Europea e con le indicazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale, nel caso di impianto solari fotovoltaici avremo il seguente ordine di valenza:

- 1- Impianti solari fotovoltaici diffusi con integrazione architettonica o parzialmente integrati realizzati in aree industriali, turistiche, commerciali, urbane e rurali con

eventuale valore aggiunto di benefici ambientali, o non integrati ma inseriti in aree industriali e/o in un contesto di riqualificazione ambientale di aree medesime.

- 2- Impianti solari fotovoltaici nelle aree degli impianti di trattamento rifiuti, nei siti di discarica bonificati, nelle aree di trattamento delle acque, nei porti, negli interporti etc;
- 3- Impianti solari fotovoltaici non integrati in aree rurali marginali correlati ai fabbisogni di energia elettrica del beneficiario ultimo;
- 4- Impianti solari fotovoltaici non integrati in aree rurali.

Aiuti per il risparmio energetico

Beneficiari

- Piccole imprese, Medie imprese e Grandi imprese;
- Consorzi o società consortili, anche cooperative;
- Enti Locali Territoriali o loro associazioni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL)

Interventi finanziabili

Sono finanziabili le operazioni che consentano alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

Gli interventi che si intende realizzare sono diretti a stimolare l'efficienza energetica a livello regionale ed a promuovere sistemi efficienti di gestione energetica, con l'obiettivo, tra l'altro, di aumentare la competitività delle imprese nei mercati. A tal fine, si prevede di fare ricorso in particolare all'utilizzo di componenti impiantistici di nuova generazione ad alta efficienza nei processi produttivi.

Gli interventi ammissibili riguardano in particolare operazioni per il risparmio, la riduzione, la stabilizzazione della crescita dei consumi energetici e per la razionalizzazione degli usi finali nella pubblica amministrazione, nei settori previsti dal campo di applicazione della disciplina in vigore.

Tenendo conto del profilo energetico del settore di intervento, le tipologie riguarderanno:

- Recupero calore di processo da forni;
- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;
- Automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- Movimentazione elettrica, motori elettrici;
- Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- Rifasamento elettrico;
- Sistemi di corpi illuminati a basso consumo;
- Sistemi e tecnologie evolute di recupero energetico e riduzione delle pressioni ambientali.

Gli interventi di cui sopra, dovranno dimostrare, con puntuali diagnosi energetiche, di incidere sensibilmente sui bilanci energetico-ambientali delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie.

Il calcolo di tali sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:

a) la parte dell'investimento direttamente connessa col risparmio energetico deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 81 e al punto 83 della disciplina comunitarie in tema di aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);

b) la presenza di un livello di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie deve essere individuata conformemente alle regole di cui al punto 84 della disciplina comunitarie in tema di aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);

c) individuazione dei profitti e dei costi operativi: i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto o costo operativo connesso con l'investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi: durante i primi tre anni di vita dell'investimento stesso, nel caso delle PMI; durante i primi quattro anni di vita, nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂; durante i primi cinque anni, nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂. Per le grandi imprese, il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell'investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento in esame non supera i tre anni.

Per l'analisi del profitto operativo, in ambito ricavi, è da attribuirsi un valore economico medio annuo al Tep risparmiato e/o recuperato con l'iniziativa progettuale dove una Tep=1000 Kg di petrolio=890 litri=5,6 barili standard di petrolio.

Nel caso di progetti di investimento nei quali presentati da potenziali beneficiari non-PMI gli stessi dovranno dimostrare attraverso il calcolo del valore attuale netto (VAN) dell'investimento, con e senza l'aiuto, che in assenza d'aiuto i progetti non sarebbero realizzati in un modo ugualmente rispettoso dell'ambiente.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili nell'ambito del regime di aiuto della presente attività riguardano gli «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti in fabbricati necessari e funzionali all'impianto, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente attraverso l'uso razionale dell'energia.

In caso di locazione finanziaria (leasing) nella spesa ammissibile al cofinanziamento, fermo restando le disposizioni del presente bando e in accordo con quanto indicato dai Regolamenti Comunitari, saranno considerati canoni effettivamente esigibili e pagati da beneficiario dalla data di ammissibilità delle spese fino alla richiesta di saldo del contributo, i cui termini ultimi non potranno comunque eccedere quello previsto dalla durata del programma relativo all'intervento di cui al punto E) del presente bando.

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Intensità massime di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario, ma non potrà comunque essere superiore al 60% dei costi di investimento ammissibili.

Qualora gli investimenti a favore del risparmio energetico siano concessi alle PMI l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Cumulo

Gli aiuti autorizzati in forza della disciplina sugli aiuti di stato per la tutela ambientale non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale. Quando le spese possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale.

Criteri di selezione e premialità delle operazioni

Sono quelli previsti dal POR 2007-13 e relativo Documento di Attuazione Regionale ovvero:

<p>Criteri di selezione:</p> <p>1) Cantierabilità dell'intervento intesa come livello di progettazione esecutiva, corredata da pareri, nulla-osta, autorizzazioni e cronogramma delle fasi relative ai lavori.</p> <p>2) Risultato energetico-ambientale (idrocarburi liquidi e gassosi risparmiati) e pregio ambientale (riduzione delle emissioni di gas serra) correlati alla riduzione dei consumi di energia in rapporto ai costi di investimento;</p> <p>3) Progetti di risparmio ed efficienza energetica mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;</p> <p>4) Interventi che minimizzano gli impatti ambientali correlati all'adeguamento di impianti di produzione e di distribuzione di energia;</p> <p>5) Interventi coerenti con le vocazioni ambientali e produttive territoriali (filiera).</p>	<p>0 o 20</p> <p>0-30</p> <p>0-10</p> <p>0-9</p> <p>0-5</p>
<p>Criteri di premialità, secondo il seguente ordine di rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti di risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili (telerscaldamento); - Progetti integrati ovvero che presentino forme di integrazione e trasversalità rispetto ad altre linee di intervento e che si riferiscano ad aree produttive, turistiche ed urbane, distretti industriali piuttosto che a singole porzioni di territorio. - Progetti che presentino carattere di miglioramento di performance ambientali espressa in termini di qualità ambientale (adesione a sistemi di certificazioni 	<p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p>

<p>ambientali), qualità progettuale (rispondenza ai criteri della legislazione di settore) e qualità di processo (capacità di riduzione delle pressioni ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni rientranti in parchi progetti regionali in tema di in tema di razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi, progetti attuativi di sviluppo locale, protocolli localizzativi e/o altri strumenti di programmazione negoziata - Occupazione garantita dal progetto. - Capacità di favorire le pari opportunità di genere e di non discriminazione 	<p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p>
<p><i>Criteri di priorità:</i> Integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali</p>	<p>0-2</p>

Aiuti alla cogenerazione

Beneficiari

- Piccole imprese, Medie imprese e Grandi imprese;
- Consorzi o società consortili, anche cooperative;
- Enti Locali Territoriali o loro associazioni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL)

Interventi finanziabili

Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore della cogenerazione sono riferiti esclusivamente agli interventi di cogenerazione ad alto rendimento e che rispettino la seguente condizione:

- una nuova unità di cogenerazione permetta di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE;

L' intervento di cui sopra, dovrà dimostrare, con puntuali diagnosi energetiche, di incidere sensibilmente sui bilanci energetico-ambientali delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83 della disciplina comunitarie in tema di aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

Per l'analisi dei sovraccosti di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica si prenderà a riferimento, relativamente ai costi di investimento, il parametro della fonte energetica non rinnovabile (olio combustibile) pari a 438 Euro per chilowatt di potenza installata, così come indicato nella metodologia riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 372/2009.

Nell'analisi del profitto operativo di un impianto cogenerativo, così come richiamato nella metodologia riportata nella DGR n. 372/2009, dovranno essere contemplati, tra i ricavi operativi, la quota di energia elettrica ceduta alla rete di trasmissione nazionale e l'eventuale valore dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) tenendo presente il rapporto di conversione energetica di una Tep (tonnellata equivalente di petrolio) che è pari a 11,6 Mwh. Tra i costi dovrà essere considerato quello del combustibile utilizzato.

Nel caso di progetti di investimento nei quali presentati da potenziali beneficiari non-PMI gli stessi dovranno dimostrare attraverso il calcolo del valore attuale netto (VAN) dell'investimento, con e senza l'aiuto, che in assenza d'aiuto i progetti non sarebbero realizzati in un modo ugualmente rispettoso dell'ambiente.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili nell'ambito del regime di aiuto della presente attività riguardano gli «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti in fabbricati necessari e funzionali all'impianto, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti.

In caso di locazione finanziaria (leasing) nella spesa ammissibile al cofinanziamento, fermo restando le disposizioni del presente bando e in accordo con quanto indicato dai Regolamenti Comunitari, saranno considerati canoni effettivamente esigibili e pagati da beneficiario dalla data di ammissibilità delle spese fino alla richiesta di saldo del contributo, i cui termini ultimi non potranno comunque eccedere quello previsto dalla durata del programma relativo all'intervento di cui al punto E) del presente bando.

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Intensità massime di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario, ma non potrà comunque essere superiore al 60% dei costi di investimento ammissibili.

Qualora gli investimenti a favore delle fonti di energia rinnovabile siano concessi alle PMI l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Cumulo

Gli aiuti autorizzati in forza della disciplina sugli aiuti di stato per la tutela ambientale non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale. Quando le spese possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale.

Criteri di selezione e premialità delle operazioni

Sono quelli previsti dal POR 2007-13 e relativo Documento di Attuazione Regionale ovvero:

<p>Criteri di selezione:</p> <p>1) cantierabilità dell'intervento intesa come livello di progettazione esecutiva, corredata da pareri, nulla-osta, autorizzazioni e cronogramma delle fasi relative ai lavori.</p> <p>2) risultato energetico-ambientale (idrocarburi liquidi e gassosi risparmiati) e pregio ambientale (riduzione delle emissioni di gas serra) correlati alla riduzione dei consumi di energia in rapporto ai costi di investimento;</p> <p>3) Progetti di risparmio ed efficienza energetica mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;</p> <p>4) Interventi che minimizzano gli impatti ambientali correlati all'adeguamento di impianti di produzione e di distribuzione di energia ;</p> <p>5) Interventi coerenti con le vocazioni ambientali e produttive territoriali (filiere).</p>	<p>0 o 20</p> <p>0-30</p> <p>0-10</p> <p>0-9</p> <p>0-5</p>
<p>Criteri di premialità, secondo il seguente ordine di rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti di risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili (teleriscaldamento); - Progetti integrati ovvero che presentino forme di integrazione e trasversalità rispetto ad altre linee di intervento e che si riferiscano ad aree produttive, turistiche ed urbane, distretti industriali piuttosto che a singole porzioni di territorio. - Progetti che presentino carattere di miglioramento di performance ambientali espressa in termini di qualità ambientale (adesione a sistemi di certificazioni ambientali), qualità progettuale (rispondenza ai criteri della legislazione di settore) e qualità di processo (capacità di riduzione delle pressioni ambientali) - Operazioni rientranti in parchi progetti regionali in tema di in tema di razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi, progetti attuativi di sviluppo locale, protocolli localizzativi e/o altri strumenti di programmazione negoziata - Occupazione garantita dal progetto. - Capacità di favorire le pari opportunità di genere e di non discriminazione 	<p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p>
<p>Criteri di priorità:</p> <p>Integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali</p>	<p>0-2</p>

Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente

Beneficiari

- Piccole imprese, Medie imprese e Grandi imprese;
- Consorzi o società consortili, anche cooperative;
- Enti Locali Territoriali o loro associazioni;
- Aziende Sanitarie Locali (ASL)

Interventi finanziabili

Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore del «teleriscaldamento energeticamente efficiente»: sono ammissibili purchè conducano ad un risparmio di energia primaria, che l'impianto stesso soddisfi la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente e che:

- a) dall'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure
- b) l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Nell'ambito degli aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente, la Regione Toscana intende finanziare progetti di teleriscaldamento urbano alimentato con fonti energetiche rinnovabili quali l'energia geotermica o il calore di recupero prodotto da impianti di cogenerazione, nonché sistemi di climatizzazione (cooling) tramite teleriscaldamento da cogenerazione. Gli immobili interessati alla fornitura del calore saranno edifici pubblici e privati.

Gli interventi di cui sopra, dovranno dimostrare, con puntuali diagnosi energetiche, di incidere sensibilmente sui bilanci energetico-ambientali delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento.

I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, come stabilito ai punti da 81 a 83 della disciplina comunitarie in tema di aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

Per l'analisi dei sovraccosti di un impianto di teleriscaldamento, relativamente ai costi di investimento, il parametro della fonte energetica non rinnovabile (olio combustibile) di 438 Euro per chilowatt di potenza elettrica installata, così come indicato nella metodologia riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 372/2009 è trasformata in chilowatt termici e pertanto assumerà il valore di Euro 146/Kwt.

Nell'analisi del profitto operativo, così come richiamato nella metodologia riportata nella DGR n. 372/2009, in ambito ricavi, deve essere considerato il valore di cessione del chilowatt termico agli utenti e l'eventuale valore dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), tenendo presente il rapporto di conversione energetica di una Tep (tonnellata equivalente di petrolio) che è pari a 11,6 Mwh.

Nel caso di progetti di investimento nei quali presentati da potenziali beneficiari non-PMI gli stessi dovranno dimostrare attraverso il calcolo del valore attuale netto (VAN) dell'investimento, con e senza l'aiuto, che in assenza d'aiuto i progetti non sarebbero realizzati in un modo ugualmente rispettoso dell'ambiente.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili nell'ambito del regime di aiuto della presente attività riguardano gli «investimenti in attivi materiali» ovvero gli investimenti fabbricati necessari e funzionali all'impianto, le centrali di scambio termico, le centrali di pompaggio, le rete primarie e secondarie. Sono escluse dal finanziamento le "reti utenze" ovvero la rete di distribuzione interna agli edifici pubblici e privati degli utenti finali.

In caso di locazione finanziaria (leasing) nella spesa ammissibile al cofinanziamento, fermo restando le disposizioni del presente bando e in accordo con quanto indicato dai Regolamenti Comunitari, saranno considerati canoni effettivamente esigibili e pagati da beneficiario dalla data di ammissibilità delle spese fino alla richiesta di saldo del contributo, i cui termini ultimi non potranno comunque eccedere quello previsto dalla durata del programma relativo all'intervento di cui al punto E) del presente bando.

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Intensità massime di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario, ma non potrà comunque essere superiore al 50% dei costi di investimento ammissibili.

Qualora gli investimenti a favore delle fonti di energia rinnovabile siano concessi alle PMI l'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti percentuali per le piccole imprese

Cumulo

Gli aiuti autorizzati in forza della disciplina sugli aiuti di stato per la tutela ambientale non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari, se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore a quella prevista dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale. Quando le spese possono beneficiare di aiuti per la tutela ambientale sono

totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà tuttavia il massimale più favorevole secondo le regole applicabili.

Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale.

Criteri di selezione e premialità delle operazioni

Sono quelli previsti dal POR 2007-13 e relativo Documento di Attuazione Regionale ovvero:

<p>Criteri di selezione:</p> <p>1) cantierabilità dell'intervento intesa come livello di progettazione esecutiva, corredata da pareri, nulla-osta, autorizzazioni e cronogramma delle fasi relative ai lavori.</p> <p>2) risultato energetico-ambientale (idrocarburi liquidi e gassosi risparmiati) e pregio ambientale (riduzione delle emissioni di gas serra) correlati alla riduzione dei consumi di energia in rapporto ai costi di investimento;</p> <p>3) Progetti di risparmio ed efficienza energetica mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;</p> <p>4) Interventi che minimizzano gli impatti ambientali correlati all'adeguamento di impianti di produzione e di distribuzione di energia ;</p> <p>5) Interventi coerenti con le vocazioni ambientali e produttive territoriali (filiera).</p>	<p>0 o 20</p> <p>0-30</p> <p>0-10</p> <p>0-9</p> <p>0-5</p>
<p>Criteri di premialità, secondo il seguente ordine di rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti di risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili (telerriscaldamento); - Progetti integrati ovvero che presentino forme di integrazione e trasversalità rispetto ad altre linee di intervento e che si riferiscano ad aree produttive, turistiche ed urbane, distretti industriali piuttosto che a singole porzioni di territorio. - Progetti che presentino carattere di miglioramento di performance ambientali espressa in termini di qualità ambientale (adesione a sistemi di certificazioni ambientali), qualità progettuale (rispondenza ai criteri della legislazione di settore) e qualità di processo (capacità di riduzione delle pressioni ambientali) - Operazioni rientranti in parchi progetti regionali in tema di in tema di razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi, progetti attuativi di sviluppo locale, protocolli localizzativi e/o altri strumenti di programmazione negoziata - Occupazione garantita dal progetto - Capacità di favorire le pari opportunità di genere e di non discriminazione 	<p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p> <p>0-4</p>

<i>Criteria di priorità:</i> Integrazione con gli obiettivi perseguiti dalle altre politiche settoriali	0-2
---	-----